

ID. 965637

Pratica: 2021/05 01/000002

Lugo, 25/05/2021

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 657

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: PATROCINIO LEGALE INERENTE A PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI TRE DIPENDENTI DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC731247FC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;

Premesso che:

- è stato notificato a tre dipendenti "omissis" dell'Unione con raccomandate postali AR n. 786337093750, n. 786337093761 e n. 786337093774 spedita dall'Ufficio Postale di Ravenna in data 12/02/2021 "Decreto di fissazione dell'udienza a seguito di opposizione all'archiviazione art. 410 3° co. e 409, 2° e segg. c.p.p. - presso il Tribunale di Ravenna avanti l'Ufficio GIP nell'ambito del procedimento penale N. 1642/19 R.G. N.R. - N. 3801/19 R.G. G.I.P, tutti per il reato di cui agli artt. 353 e 595 c.p. esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero in data 22/08/2019, vista l'opposizione della persona offesa depositata in data 16/10/2019;

- i tre dipendenti *“omissis”* dell’Unione citati nel decreto di cui sopra hanno formulato richiesta di concessione di patrocinio legale ai sensi dell’art. 28 del C.C.N.L. 14/09/2000 e individuato quale proprio legale di fiducia per il procedimento l’Avv. Alessandro Melchionda con studio legale in Bologna (richieste acquisite al n. di prot. 10654 del 17/02/2021 e num. di prot. 13375 – 13377 del 01/03/2021);

Premesso che sul tema della tutela legale dei dipendenti pubblici in generale, che si basa essenzialmente o nelle forme della tutela preventiva (assistenza legale da parte dell’Ente al proprio dipendente sin dall’inizio del procedimento) oppure di quella successiva (rimborso ex post ad esito favorevole del procedimento), la Corte dei Conti si è già soffermata, sia in sede consultiva che in sede giurisdizionale;

Considerato che la giurisprudenza di merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti locali (art. 19 D.P.R. 16.10.1979 n. 509; art. 22 D.P.R. 25.6.1983; art. 67 D.P.R. 13.5.1987 n. 268 ed art. 28 del CCNL del 14.05.2000) prevede che *“l’ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l’assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l’ente”*, ha avuto modo di chiarire che l’assunzione dell’onere relativo all’assistenza legale da parte dell’ente locale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l’ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

Preso atto che l’istituto del *“patrocinio legale”* per il personale delle categorie continua a essere disciplinato dall’art. 28 del CCNL del 14.09.2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, in quanto il nuovo CCNL del 21.05.2018 nulla ha disposto in ordine alla materia del rimborso delle spese legali mentre per il personale avente qualifica dirigenziale si applica l’art. 38 del CCNL del Comparto Regioni - Enti Locali Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area della Dirigenza 1998 - 2001 del 23/12/1999;

Dato atto che, per giurisprudenza consolidata, l’assunzione a carico dell’Ente locale dell’onere relativo all’assistenza legale al dipendente non è automatico, ma consegue solo al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni, che l’Ente è tenuto ad operare anche ai fini di una trasparente ed economica gestione delle risorse pubbliche e che sono in particolare:

- a) l’Ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal lavoratore interessato sui contenuti del contenzioso (Cass. S.U. 13.3.2009 n. 6227);
- b) l’Ente abbia ritenuto, preventivamente, che non sussistano situazioni di conflitto di interessi (Cass. 4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946);
- c) diretta connessione tra il contenzioso processuale e l’ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente (parere Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, n. 804/PAR/2010 del 19.7.2010);
- d) l’Ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa *“sin dall’apertura del procedimento”*;
- e) il gradimento preventivo dell’Ente sulla scelta del difensore a cui affidare l’incarico fiduciario del legale;
- f) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste, o perché l’imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato o liberatoria ovvero provvedimento (decreto/ordinanza) di archiviazione con cui sia stabilita

l’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave da cui emerge l’assenza di pregiudizio per gli interessi dell’Amministrazione (Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia sentenza n. 804/2010);

Considerato che l’Amministrazione, ai sensi della succitata normativa e giurisprudenza, ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge per l’assunzione delle spese legali e più precisamente:

- a) che il procedimento penale si riferisce ad atti e fatti connessi all’esplicitamento della funzione pubblica esercitata dal dipendente e nell’esercizio delle attribuzioni a lui affidate;
- b) che non appare sussistente *ex ante* una situazione di conflitto di interessi, fermo restando che, come precisato dalla giurisprudenza pronunciata sul tema, l’accertamento del conflitto di interessi con l’Ente va compiuto necessariamente *ex post*, valutando nel caso concreto le conclusioni cui giunge l’autorità giudiziaria;

Vista la delibera n. 25 del 4 marzo 2021 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna stabiliva di concedere il patrocinio legale a favore dei tre dipendenti dell’Unione come sopra specificato in quanto sussistenti i presupposti di legge richiesti per l’ammissione al patrocinio, esprimendo il “comune gradimento” per la scelta del legale Avv. Alessandro Melchionda del Foro di Bologna;

Atteso che l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha stipulato apposita polizza di assicurazione per la tutela legale che include tra le categorie assicurate i dipendenti dell’Ente e con nota acquisita al numero di protocollo 19105 del 25/03/2021 che si conserva agli atti del fascicolo, la società IGS s.r.l. con sede a Latina, comunica di aver provveduto all’apertura della relativa posizione rubricandola con il numero di sinistro BA00988931 del 12/02/2021 – Polizza TL AIG - Rif. 2021/0013414;

Considerato che sono tutt’ora in corso di trattazione e definizione da parte della Compagnia Assicuratrice sopra citata le verifiche per il riconoscimento del rimborso degli oneri del patrocinio legale in relazione alla vertenza in oggetto e si suppone che la conclusione di tale trattazione non si realizzi in tempi brevi;

Preso atto che il Tribunale di Ravenna – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari - in data 15.03.2021 ha disposto l’archiviazione del procedimento penale in questione N. 1642/19 R.G. N.R. - N. 3801/19 R.G. G.I.P nei confronti di tutti gli indagati, citando nel Verbale di Udienza in Camera di Consiglio – artt. 127, 134, c.p.p. le seguenti motivazioni:

- rilevato che l’inviare per conoscenza a persone dell’amministrazione competenti a riceverle delle contestazioni di illecito disciplinare, vero o presunto, fondato o infondato, non può costituire il delitto di diffamazione;

- rilevato che nel caso di specie non possono ravisarsi gli estremi del delitto di abuso di ufficio, atteso che ne mancano i requisiti di “carattere patrimoniale” e che non ricorre alcuna evidente violazione di legge nel comportamento di ...omissis;

- rilevato peraltro che gli indagati ...omissis e ...omissis risultano totalmente estranei ai fatti della presente indagine;”

pertanto il presente procedimento si è risolto favorevolmente per i tre dipendenti dell’Unione;

Richiamato quanto disposto dall'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 e vista la notula dell'Avv. Alessandro Melchionda con la quale, in aderenza al preventivo inoltrato in data 01/03/2021 per competenze ed onorari per la difesa unitaria delle tre posizioni (preventivo risultato congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. in quanto inferiore al valore medio) che quantifica la spesa complessiva a conclusione della causa in **€ 14.591,20** comprensiva di 15% spese generali, 4% CPA e di 22% di IVA;

Ritenuto pertanto di procedere, nelle more dell'accoglimento della copertura del sinistro da parte della Compagnia Assicuratrice, con il presente provvedimento, alla formale assunzione di spesa per le prestazioni legali rese dall'Avv. Alessandro Melchionda del Foro di Bologna con studio in Bologna, Piazza Minghetti n. 3 – C.F. MLCLSN58M08A944G – P.I. 00253311203, quale legale dei tre dipendenti dell'Unione assolti dal giudizio penale in questione;

Considerato che per lo scopo si rende necessario provvedere all'impegno di spesa relativo alle prestazioni legali di cui all'incarico conferito, per complessivi € 14.591,20 sul Bilancio 2021/2023 - annualità 2021 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di G.U. n. 25 del 04/03/2021;

- è applicabile la normativa relativa alla verifica di regolarità contributiva, in conformità alle disposizioni vigenti - DURC ON LINE acquisito in data 25/03/2021 (scadenza validità 23/07/2021);
- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Atteso che:

- con delibera di Consiglio dell'Unione n. 4 del 27/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023, modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- con delibera di Consiglio dell'Unione n. 5 del 27/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati (D. lgs n. 118/2011 e del D.Lgs n. 126/2014), modificato con successivi appositi atti deliberativi;
 - con delibera di Giunta dell'Unione n. 8 del 28/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, (P.E.G.) 2021/2023 - Parte Contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000), modificato con successivi appositi atti deliberativi;
 - con delibera di Giunta Unione n. 45 del 15/04/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano della Performance e Piano dettagliato degli obiettivi 2021;
 - con delibera di Consiglio Unione n. 19 del 28/04/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2020 (Art. 151 - commi 5/6/7 e artt. 227/228/229/230 del D. Lgs n. 267/2000);
 - con delibera di Consiglio Unione n. 50 in data 25.11.2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2019;

Vista la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2021 – G.U. 30/12/2020);

Visto l'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.2 67, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;

- lo Statuto;

- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Unione n. 18 del 24/06/2020;

- l'art. 18 del regolamento di organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con delibera di G.U. n. 36 del 20.05.2010 e da ultimo modificato con delibera n. 96 del 21/06/2019;

- l'organigramma;

- il decreto n. 3 del 05/02/2021 ad oggetto " Nomina responsabili e supplenti delle strutture dell'organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Nomina dei dirigenti quali soggetti delegati attuatori in materia di trattamento dei dati personali";

- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e modificato successivamente con il D.Lgs. 56/2017;

- il D.lgs. n.33/2013;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;

- di dare atto che il procedimento penale N. 1642/19 R.G. N.R. - N. 3801/19 R.G. G.I.P a carico dei tre dipendenti dell'Unione si è concluso con l'archiviazione del presente procedimento nei confronti di tutti gli indagati da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna -

Verbale di udienza in Camera di Consiglio – artt. 127, 134, c.p.p. del 15/03/2021, che si conserva agli atti del fascicolo;

- di prendere atto che sono tutt'ora in corso di trattazione e definizione da parte della Compagnia Assicuratrice citata in premessa le verifiche per il riconoscimento del rimborso degli oneri del patrocinio legale in relazione alla vertenza in oggetto;

- di procedere, per tutto quanto esposto in narrativa, nelle more dell'accoglimento della copertura del sinistro da parte della Compagnia Assicuratrice, con il presente provvedimento, alla formale assunzione dell'impegno di spesa per l'onorario da riconoscere all'Avv. Alessandro Melchiona con studio legale a Bologna in Via Minghetti n. 3, C.F. MLCLSN58M08A944G – P.I. 0025331120, nel procedimento penale N. 1642/19 R.G. N.R. - N. 3801/19 R.G. G.I.P. di competenza del Tribunale di Ravenna - Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari, quale legale individuato dai tre dipendenti dell'Unione coinvolti nel procedimento stesso e ritenuto di comune gradimento dall'Amministrazione Comunale;

- di impegnare per lo scopo, per le ragioni indicate in premessa, la spesa complessiva di € 14.591,20 (comprensiva di onorari e spese generali 15% € 11.500,00 CPA 4% € 460,00 IVA 22% € 2.631,20 a dedurre ritenuta d'acconto pari al 20%) sul Bilancio 2021/2023 - annualità 2021 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di G.U. n. 25 del 04/03/2021 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI RAVENNA PER DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE ART 410 3° CO E 409, 2° E SEGG. C.P.P. - CIG:ZC731247FC	MELCHIONDA ALESSANDRO,0025 3311203 ,PIAZZA MINGHETTI, 3,40100,BOLOGNA, BO,	2021/795/1	€ 14.591,20	

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 2021/795 di € 15.000,00 assunta sul bilancio 2021/2023 – annualità 2021 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, giusta delibera di G.U. n. 25/2021 portandola da € 15.000,00 a € 14.591,20 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- MAgg:03	PATROCINIO LEGALE INERENTE A		2021/795	€ -408,80	

-Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	PROCEDIMENTO PENALE A				
---	--------------------------	--	--	--	--

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone: “ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2021 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto non è per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio LZIDUK corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

- a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;
- b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina;
- c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore)
- d) Il codice identificativo di gara (CIG ZC731247FC), nel campo ad esso dedicato

e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

- di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, che la presente determinazione viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: Avv. Alessandro Melchionda

- codice fiscale: MLCLSN58M08A944G

- oggetto incarico: *incarico legale*

- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*

- importo compenso: € 14.591,20

- data fine incarico: *sentenza di archiviazione del GIP del Tribunale di Ravenna in data 15/03/2021*

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

- di trasmettere copia del presente atto al professionista, Prof. Avv. Alessandro Melchionda del Foro di Bologna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Fabiola Gironella